



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**LINEE GUIDA PER
L'ARMONIZZAZIONE DEGLI
ARREDI NELL'OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO CON
"SPAZIO ACCESSORIO"**



A CURA DEL
SETTORE QUALITA' URBANA

**LINEE GUIDA PER L'ARMONIZZAZIONE DEGLI ARREDI
NELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON "SPAZIO
ACCESSORIO"**

1 – OGGETTO E FINALITA'	pag. 3
2 – UBICAZIONE, DIMENSIONI E TIPOLOGIA DEI DEHORS	pag. 4
<i>Ubicazione e dimensioni</i>	pag. 4
<i>Tipologia dei dehors</i>	pag. 5
3 – PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE	pag. 6
4 – RINNOVO CONCESSIONE PER SPAZI ESISTENTI	pag. 7
5 – ATTIVITA' CONSENTITE	pag. 8
6 – DANNI ARRECATI A TERZI	pag. 9
7 – MANUTENZIONE DELLO SPAZIO ACCESSORIO	pag. 10

A CURA DEL SETTORE QUALITA' URBANA

SESTO SAN GIOVANNI, NOVEMBRE 2011

1. OGGETTO E FINALITA'

Il presente atto concerne le occupazioni di suolo pubblico¹ a seguito di richiesta di "spazio accessorio" sia esso a carattere temporaneo (inferiore ai 365gg nell'anno solare) che permanente (uguale o maggiore di 365gg nell'anno solare).

Per spazio accessorio si intende l'occupazione di una porzione di suolo pubblico, anche di ridotte dimensioni, ad opera di un pubblico esercizio mediante il posizionamento di elementi a carattere fisso o mobile (con esclusione delle sole tende a muro).

Detti spazi devono rispondere al primario intento di maggior offerta di servizi ai cittadini, di aggregazione sociale, e non devono alterare i caratteri e gli elementi connotativi del tessuto urbano, pertanto saranno ammessi esclusivamente per attività commerciali che si ritiene rispondano a detti requisiti, ossia attività provviste di autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (es.: bar, ristoranti, pizzerie, ecc....).

¹ per "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico

2. UBICAZIONE, DIMENSIONI E TIPOLOGIA DEGLI "SPAZI ACCESSORI"

UBICAZIONE E DIMENSIONI

Gli spazi accessori andranno realizzati in adiacenza all'attività commerciale richiedente e l'occupazione non potrà svilupparsi oltre la porzione di suolo pubblico (marciapiede) antistante il proprio esercizio commerciale.

In larghezza non si potrà occupare comunque oltre la metà della larghezza del marciapiede, fatto salvo quanto previsto al punto 2a del presente articolo.

E' consentita l'installazione di strutture alle seguenti condizioni:

- 1a. lo spazio occupato da elementi o strutture (incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture), deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione;
- 2a. in osservanza di quanto previsto all'art. 20 del Codice della Strada e per consentire in sicurezza il transito pedonale lungo il marciapiede, deve essere garantito uno spazio residuo avente larghezza non inferiore a m 2,00; tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze (alberi, cabine, armadi o più in generale parti in rilievo) per tutta la zona di transito in corrispondenza dello spazio accessorio.

Non è consentita l'installazione di strutture:

- 1b. in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie le strutture non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici o della segnaletica verticale non luminosa, in caso contrario il titolare dell'esercizio commerciale richiedente dovrà provvedere a ricollocare la segnaletica

- (in caso di ottenimento dell'autorizzazione) nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Comune²;
- 2b. a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale se non previa autorizzazione della Soprintendenza; non deve essere occultata la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune;
 - 3b. ad una distanza radiale inferiore a m 15 da luoghi di culto;
 - 4b. in aree pubbliche o di uso pubblico diverse da marciapiedi, piazze, portici o gallerie quali ad es. parchi (ad eccezione di quanto diversamente disposto da specifici regolamenti) giardini, aree verdi a prato e/o piantumate ecc...;
 - 5b. non sono ammessi messaggi e cartelli pubblicitari, ad esclusione di quelli relativi alle insegne di esercizio, non luminosi né illuminati sugli elementi e le strutture che insistono nello spazio accessorio (incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture);
 - 6b. che occupino la sede stradale (comprese le aree a parcheggio) ad esclusione delle zone a priorità pedonale ed a condizione che l'installazione non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L'ingombro dei manufatti deve garantire gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanze, VV.FF.....) delle Forze di Polizia oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e mezzi di trasporto pubblico; Non è consentita la realizzazione di "penisole" appositamente realizzate attraverso l'allargamento del marciapiede esistente (ad eccezione di quelle già in essere) o con la collocazione di pedane di qualsiasi materiale;
 - 7b. che occupino aree dove insiste già altra occupazione a qualsiasi titolo (aree mercato, parcheggi..)

² per Comune si intende l'Ufficio referente comunale preposto all'attività descritta, altrimenti diversamente indicato

Inoltre:

1. qualora l'occupazione avvenga in prossimità di piante o aiuole, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché non siano arrecati danni alle piante stesse, (si vedano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento del verde e le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo)
2. nelle piazze, nei portici, nelle gallerie ed in qualsiasi altra area di proprietà privata gravata di servitù di pubblico passaggio è ammessa la sola collocazione di tavolini, sedie ed elementi di delimitazione, con l'esclusione di qualunque tipo di copertura ad eccezione delle sole tende solari a muro prive di sostegni verticali (esistenti o di nuova installazione), previo assenso scritto del proprietario dell'immobile interessato;

TIPOLOGIA DEI DEHORS

I dehors dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante. Di conseguenza essi dovranno essere costituiti preferibilmente solo da sedie, tavolini, ombrelloni (dove non è possibile utilizzare le tende solari già in uso dall'esercizio).

La valutazione su forme, materiali, colori e finiture delle strutture verrà fatta dal Comune in base a criteri di armonizzazione con il contesto circostante.

Coperture:

I colori ammessi sono tinte pastello (preferibilmente color panna) sono vietate tonalità sgargianti o vivaci.

- a) strutture: a disegno semplice a falda o con volta a botte in materiale naturale idrofugo ed ignifugato;
- b) ombrelloni: costituiti da strutture in metallo verniciato nei colori verde vagone o grigio micaceo oppure in legno colore chiaro
- c) tende solari a muro (prive di sostegni verticali): si rimanda a quanto previsto nei vigenti Regolamenti edilizio e della pubblicità.

Pedane:

realizzate con pavimentazione modulare sopraelevata (h = cm 10 da terra) con struttura in travi ad incastro in acciaio zincato semplicemente appoggiata a terra mediante piedini in pvc. (opportunamente isolata come da norma vigente in materia). La finitura a pavimento in doghe di legno antiscivolo (colore chiaro) dovrà essere facilmente rimovibile per garantire le manutenzioni in caso di necessità. E' prevista l'installazione di uno scivolo, realizzato anch'esso in doghe antiscivolo, per superamento barriere architettoniche e di "botole" per rendere ispezionabili eventuali chiusini presenti nell'area.

Strutture portanti:

saranno ammesse esclusivamente strutture a disegno lineare tipo aperto (sono da escludere quelli totalmente chiusi), in acciaio antiruggine e verniciato a polvere poliestere per esterni.; viteria in acciaio inox. La struttura dovrà essere dotata di gronde laterali e canali di scarico nei montanti. Colore struttura grigio micaceo o verde vagone. La struttura completamente smontabile andrà vincolata alla pavimentazione modulare sopraelevata senza nessun fissaggio a terra.

Elementi di delimitazione:

- a) paraventi trasparenti: (altezza massima mt 1,50) con vetro superiore di sicurezza a disegno semplice e con pannello inferiore in vetro di sicurezza satinato. Gli elementi completamente smontabili andranno vincolati alla pavimentazione modulare sopraelevata senza nessun fissaggio a terra;
- b) transenne: dovranno essere a disegno semplice, in metallo verniciato nei colori grigio micaceo o verde vagone, o in legno; dovranno essere amovibili (non fissate al suolo ma semplicemente appoggiate);
- c) vasi: dovranno essere di forma semplice, non irregolare, di facile reperibilità sul mercato; di altezza non eccessiva, anche rispetto alla larghezza, per evitare

possibili ribaltamenti; dovranno essere amovibili (non fissati al suolo ma semplicemente appoggiate);

- d) piante da inserire nei vasi: nella scelta si dovrà privilegiare piante con le seguenti caratteristiche:

- ✚ assenza di spine e frutti voluminosi e/o imbrattanti
- ✚ presenza di fioriture/fogliame aventi pregio estetico

Tavolini e sedie:

dovranno essere in metallo o in legno in colori naturali. Sono tassativamente escluse le materie plastiche termostampate e/o pubblicizzate e non sono ammessi colori sgargianti o vivaci.

3. PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il titolare di un pubblico esercizio³ che intenda delimitare uno spazio su suolo pubblico deve ottenere la preventiva concessione ad opera del Comune.

Al fine dell'ottenimento della concessione o della proroga o del subingresso della stessa, il titolare dell'esercizio dovrà presentare al Comune, almeno 60 giorni prima della data prevista per l'installazione, formale istanza su apposito modello in bollo compilato in ogni sua parte e corredato della seguente documentazione:

- a) breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento;
- b) adeguati elaborati grafici (scala 1:100), redatti da tecnico abilitato alla professione, nei quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, es: l'eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali, di chiusini per sottoservizi, alberi, aiuole, ecc...., il tutto documentato da adeguata serie di fotografie a colori dei luoghi. Devono altresì essere presentati elaborati grafici riportanti piante, prospetti e sezioni dei manufatti proposti con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc....
- c) indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, pedane, elementi di delimitazione, coperture) attraverso riproduzioni fotografiche e/o estratti di catalogo;
- d) nulla osta del proprietario dell'unità immobiliare o dell'amministratore (in caso di condominio) qualora le strutture dovessero essere poste a contatto di edificio o su area privata gravata da servitù di uso pubblico;
- e) copia dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per i subingressi in corso copia della "comunicazione di subentro in autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" (per i dehors);

- f) copia dell'autorizzazione ambientale e/o della Soprintendenza, nei casi previsti;
- g) dichiarazione che gli impianti elettrici e/o gas (se previsti) saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti; Sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Per illuminazione sono ammessi solo apparecchi ed impianti omologati; dovrà essere presentata copia della "dichiarazione di conformità" e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione di "messa a terra".

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione; vanno conservate ed esibite a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.

Allo scadere della concessione ogni elemento dei manufatti dovrà essere rimosso dal suolo pubblico e l'area dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte. Diversamente il Comune provvederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore, secondo quanto previsto all'art. 8 del presente atto.

³ come definito all'art. 1

4. RINNOVO CONCESSIONE PER SPAZI ESISTENTI

Tutte le occupazioni già esistenti ed autorizzate, alla data di approvazione del presente atto (linee guida) rimangono valide fino alla data di scadenza della concessione.

In caso di domanda di proroga di concessione di spazio accessorio, il contribuente presenterà formale istanza corredata da quanto previsto al titolo 3 del presente atto ("Presentazione dell'istanza e rilascio della concessione – pag. 6) ed esibirà i pagamenti delle 5 annualità pregresse, di quanto dovuto a titolo di Tosap, all'ufficio tributario comunale competente; quest'ultimo provvederà ad inoltrare sollecita comunicazione all'ufficio ricevente l'istanza del contribuente, permettendo così l'avvio del procedimento di proroga della concessione.

In caso di mancato rinnovo della concessione, anche se avviene per cause non imputabili al concessionario, ma per adeguamento alle presenti disposizioni, quest'ultimo non avrà diritto ad alcuna indennità o refusione di sorta tranne quanto previsto all'art. 20 quater del "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

5. ATTIVITA' CONSENTITE

Lo spazio accessorio non deve essere adibito ad uso improprio, in esso potranno essere installate attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatto salvo il rigoroso rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Non sono consentiti intrattenimenti musicali, se non preventivamente autorizzati e nel rispetto delle legislazioni e dei regolamenti vigenti in materia.

E' vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (articolo 110 del R.D. n° 773 del 18/06/1931 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; Regolamento d'esecuzione R.D. n° 635 del 06/05/1940).

6. DANNI ARRECATI A TERZI

Qualsiasi danno a terzi o a proprietà di terzi in conseguenza della concessione di suolo pubblico per spazio accessorio deve essere risarcito dal titolare dell'esercizio commerciale a cui l'occupazione fa riferimento.

Per danni arrecati al suolo e/o beni pubblici (strade, marciapiedi, alberi, patrimonio a verde immobili.....) il Comune, in relazione al tipo di danno, provvederà ai necessari interventi di ripristino con addebito al concessionario delle spese sostenute (calcolate con le modalità previste all'art. 8 del presente atto) oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

7. MANUTENZIONE DELLO SPAZIO ACCESSORIO

Gli spazi accessori dati in concessione devono essere sempre mantenuti in ordine, in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro e non possono subire modifiche e/o aggiunte di manufatti o elementi rispetto a quanto autorizzato.

In caso contrario il Comune, previa verifica, diffiderà il concessionario al ripristino del manufatto ed in caso di ulteriore inadempienza revocherà la concessione ed ordinerà la rimozione dello spazio con addebito delle spese (nei modi previsti all'art. 8 del presente atto).

La sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non necessita di nuove autorizzazioni ma va in ogni caso preventivamente segnalata.

Durante i periodi di chiusura prolungata dell'esercizio commerciale (es.: ferie) e nei casi previsti all'art. 9, gli elementi non fissi andranno ritirati e custoditi in luogo privato, pena la sospensione, ed in caso di recidiva, la revoca della concessione.

Allo scadere della concessione o in caso di sospensione o revoca del provvedimento, il concessionario è tenuto alla rimozione delle strutture ed al ripristino dello stato dei luoghi.